

COMUNITÀ ENERGETICHE

CER, INCENTIVI, BENEFICI E LIMITAZIONI



COSA È UNA CER?

- Una CER (Comunità energetica rinnovabile) è un *soggetto giuridico* composto da persone, cooperative, enti (religiosi, territoriali ecc.), aziende di piccola e media dimensione, autorità locali, dislocate sul territorio ma afferenti alla **stessa cabina primaria**, che condividono energia rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

L'obiettivo è quello di non realizzare profitti finanziari; l'impianto non deve essere necessariamente di proprietà dei membri che ne usufruiscono, ma può essere messo a disposizione da uno dei membri o da un soggetto terzo.

La verifica della copertura della cabina primaria è reperibile dal sito GSE: [Mappa cabine primaria](#)

ENTE GESTORE DEL PROGETTO: GSE

COSTITUZIONE DI UNA CER

COME SI COSTITUISCE UNA CER?

Verificata la zona di copertura della propria cabina primaria, è necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi.

Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

CHI PUÒ ADERIRE AD UNA CER?

Risulta possibile partecipare alla CER in qualità di:

- produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico o di altro tipo
- Auto consumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l'energia in eccesso;
- Consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità.

Ciascun utente può aderire al massimo ad una CER.

Risultano escluse dalle CER le grandi aziende, che possono però costituire gruppi di autoconsumo di energia rinnovabile, caratterizzati dalla stessa ubicazione geografica (Es: condominio).

GRANDI AZIENDE ESCLUSE DALLE CER

REQUISITI DI ACCESSO

QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO ALLE CER?

1. La potenza nominale massima, o dell'intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
2. L'avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del decreto;
3. Le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
4. Gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria
5. Gli aiuti al funzionamento concessi non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.

SOGGETTI NON BENEFICIARI

Non possono essere concessi benefici a:

- Imprese in difficoltà secondo la definizione pubblicata all'interno della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C249 del 31 luglio 2014.
- Agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione del decreto. Gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori;
- Soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione dell'art. 80 del codice appalti.
- Alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
- La tariffa incentivante non si applica all'energia elettrica prodotta da impianti che hanno avuto accesso al Superbonus. Per questi rimane il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

LIMITAZIONI

MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE

QUALE RISULTA ESSERE L'INCENTIVO?

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull'energia auto consumata sotto due diverse forme:

- Una tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER e auto consumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. (REGIONI CENTRO +4€/MWh E NORD +10€/MWh)
- Un corrispettivo di valorizzazione per l'energia auto consumata, definito dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh.

Tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non auto consumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Potenza impianto	Tariffa incentivante
potenza < 200 kW	80 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW	70 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)
potenza > 600 kW	60 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)

ULTERIORI BENEFICI PER COMUNI INFERIORI AI 5000 ABITANTI

Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.

Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell'apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE. È necessario preliminarmente registrarsi al portale attraverso il link disponibile all'indirizzo internet <https://areaclienti.gse.it>.

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE - PNRR

SPESE AMMISSIBILI PER LE CER - PNRR

QUALI SPESE RISULTANO AMMISSIBILI?

Sono ammissibili le seguenti spese:

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
- direzione lavori e sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto

Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento. Batterie e colonnine sono considerati come parte della CER e contribuiscono al calcolo totale dell'energia



GRAZIE DA
H2POWER

H₂Power
E.S.Co. – Technology

